

le navi in assenza dei piloti. Essi non sono, infatti, « *piloti* » nel senso del n. 1 dell'art. 4 della legge sui privilegi navali. non costituiscono alcun corpo alla cui esistenza i loro salari siano necessari, non adempiono una funzione continua e vitale, non prestano alcuna cauzione: sarebbe, dunque, eccessivo concedere ai loro interessi una difesa non meritata e risponderebbe ad ingiustizia tutelare coloro che non offrono una garanzia, benchè minima, per i propri fatti colposi.

147. - *Raffronti fra le vecchie e le nuove disposizioni sui privilegi navali.* — In conclusione, la legge sui privilegi navali del 1928 tutela le mercedi dei piloti con più efficacia e pienezza che non le abrogate disposizioni del codice di commercio. Secondo queste il privilegio dei piloti: *a*) si limitava alla nave, senza estendersi al nolo (art. 675); *b*) veniva in quarto grado, dopo le spese di giustizia, i premi di salvamento, le tasse di navigazione, in concorso col salario del custode e le spese di custodia della nave dopo il suo ingresso nel porto (art. 675, n. 4).

Oggi, detto privilegio grava anche sul nolo e sugli accessori di questo, e, quel che più importa, viene in primo grado, benchè in concorso con un numero maggiore di crediti, essendosi aggiunti ai primi anche le spese di giustizia, i diritti di ancoraggio, di faro o di porto e le altre tasse ed imposte pubbliche della stessa specie.

Da questo punto di vista, possiamo, dunque, dire che la classe dei piloti è, fra la gente di mare, una delle più privilegiate. Questa posizione di favore apparirebbe ancora più solida se due disposizioni completassero il sistema di difesa dei salari. cioè a dire: *a*) il diritto di sottrarsi ai limiti di responsabilità degli armatori; *b*) il diritto all'insequestrabilità e l'obbligo dell'incapacità.

148. - *L'abbandono della nave ed i salari dei piloti.* — Quanto al primo punto, l'art. 491 cod. comm. dispone che il proprietario della nave che non si sia personalmente obbligato, può, mediante l'abbandono della nave e del nolo esatto o da esigere, liberarsi dalle obbligazioni contratte dal capitano per ciò